

S T U D I O L E G A L E
Avv. BENEDETTO MACRÌ
Avv. MASSIMILIANO MIGLIORINO
Patrocinante in Cassazione
00195 Roma – Via Angelo Brofferio, 3
tel. 06.85.54.885 Fax 06.85830616
e-mail: m_migliorino@hotmail.com

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE

RICORSO PER AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI
COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
(artt. 6 e seguenti L. 3/2012)
- ACCORDO CON I CREDITORI -

RIZZO ANTONINO, C.F. RZZNNN67L04F158K, nato a Messina (ME) il 4 luglio 1967, residente in Roma Via Trionfale 31 - presso la caserma di Polizia di Stato “Tommaso Campanella” elettivamente domiciliato in Roma, Via Brofferio n. 3 presso lo Studio **dall’Avv. Massimiliano Migliorino**, C.F. MGLM-SM73E05H501W. Che lo rappresenta. Difende per delega in calce al presente atto

Con dichiarazione che le comunicazioni potranno essere effettuate all’indirizzo pec: massimilianomigliorino@ordineavvocatiroma.org,

PREMESSO

Antonino Rizzo, versando in una condizione di sovraindebitamento con l’assistenza dell’avv. Massimiliano Migliorino, in data 12.11.2020 ha presentato istanza di accesso ad una delle procedure ex legge 3.2012, all’Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento forense (di seguito, OCC).

E ciò giusta procura in calce alla relazione allegata all’istanza (Prot. 109 del 12.11.2020)

Le vicende che hanno portato all’irreversibile condizione di sovraindebitamento - che ha giustificato il ricorso alla presente procedura - sono dettagliatamente descritte allagato IV accordo con i creditori, al quale integralmente ci si riporta e che qui si intende trascritto.

In tale accordo sono attivamente indicate le attività e passività economica del ricorrente che di seguito vengono riassunte pur dovendosi rimettere per un’apù compiuta esposizione al testo dell’accordo con i creditori.

Ad oggi le passività sono le seguenti;

FOMAZIONE DEL PASSIVO



FORMAZIONE DELL'ATTIVO

L'istante percepisce soltanto la **retribuzione mensile netta pari ad E. 1.800,00** che mette interamente a disposizione dei creditori, per la parte disponibile, detratte le somme per far fronte alle primarie esigenze personali e familiari ed alle spese di mantenimento dei figli.

Il suo conto corrente attuale n 6464 /2981 personale presso la Banca BNL presenta il saldo passivo di euro - 5505,14 al 23 settembre 2021 (doc. 34 e A).

Il ricorrente fa presente che il saldo è sempre passivo non potendo sanare il pregresso.

Non possiede beni immobili, fatta eccezione per la multiproprietà al 50% in comproprietà con la sorella di un terreno in provincia di Messina ereditato dal padre che non ha nessun valore e che è abbandonato, e non possiede beni mobili, tranne lo scooter che utilizza per gli spostamenti quotidiani, crediti, liquidità o altre utilità neppure future.

L'OCC ha nominato Gestore l'avv. Antonino Romeo; quest'ultimo ha richiesto al legale della parte istante - sia a mezzo pec che nel corso di un incontro telematico - tutti i chiarimenti che si sono resi, tempo per tempo, necessari all'esito dell'invio della documentazione necessaria da allegare al piano, fornendogli assistenza anche nella individuazione della procedura meglio rispondente alla fattispecie concreta.

Il debitore ha accettato il preventivo dei costi da porre in prededuzione per la procedura OCC, comunicati dal Gestore, e pari a complessivi euro 4.209,00 da versare con le seguenti modalità: euro 200,00 versare al momento dell'iscrizione, euro 400,00 versati al momento dell'accettazione del preventivo, euro 400,00 al rilascio dell'attestazione dell'OCC, euro 400,00 al deposito della proposta in Tribunale, euro 2.809,00 all'omologazione della proposta (doc. II):

Facendo seguito alle richieste pervenute dal Gestore, il 1 ottobre 2021 è stato inviato il piano definitivo corredato da ulteriore documentazione, dando atto che quanto relazionato è stato redatto sulla base della documentazione fornita dal ricorrente nonché di quanto dallo stesso riferito, all'esito delle ulteriori produzioni documentali



avvenute.

Di seguito si trascrive la proposta di accordo pur rimettendosi per la completa analisi all'accordo con i creditori:

“Per fronteggiare il sovraindebitamento, è consentito al debitore concludere “un accordo con i creditori” che “preveda la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti, attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri” (artt. 6, comma 1, e 8, comma 1, Legge 3/2012). Gli artt. 7 e 8 della L. 3/2012 non dettano alcuna disposizione specifica in ordine al rispetto di determinati vincoli, di tempistiche o di percentuali minime di pagamento, prevedendo, esclusivamente, che il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli OCC, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili, ai sensi dell'art. 545 c.p.c. e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni. L'art. 8 - nel regolare il contenuto dell'accordo - non specifica le modalità attraverso le quali soddisfare i crediti, se non stabilendo “attraverso qualsiasi forma” e dunque rimettendo all'autonomia del debitore l'individuazione di tali modalità, con il solo rispetto delle norme imperative e della funzione dell'accordo.

*Premesso questo, possiamo affermare che **non esistono migliori soluzioni alternative e che il piano è fattibile, avendo concrete possibilità di realizzazione non solo in termini giuridici, ma anche economici potendo fondarsi sulle entrate di un dipendente pubblico quale è l'istante.***

La proposta di accordo è stata elaborata nel rispetto dei criteri della L.3/2012 ed in conformità ai principi elaborati dalla giurisprudenza e, pertanto, può ritenersi ammissibile, a condizione che il debitore ottenga il consenso dei creditori votanti.

Essa è dotata di completezza, congruità logica e coerenza per cui il Gestore OCC dovrà pervenire ad un giudizio positivo sulla sua fattibilità giuridica ed economica, risultando compatibile con le norme inderogabili e con la causa in concreto dell'accordo, il quale ha come finalità il superamento della situazione di crisi dell'istante, da un lato, e l'assicurazione di un soddisfacimento, adeguato, dei creditori, da un altro. Si procederà, di seguito, alla dettagliata e specifica formulazione della proposta con indicazione degli importi da proporre ai singoli creditori indicando, dettagliatamente, tempi, modalità e percentuali di soddisfacimento dei singoli creditori.

Ricorrendo tutti i presupposti previsti, ai sensi e per gli effetti della L. 3/2012, Rizzo Antonino chiede di far fronte ai propri debiti come segue:



- ***pagamento integrale delle spese OCC, in prededuzione, pari a complessivi euro 4.209,00.*** Avendo il debitore già versato euro 200,00 al momento dell'iscrizione ed euro 400,00 al momento dell'accettazione del preventivo, residuano: euro 400,00 al rilascio dell'attestazione dell'OCC, euro 400,00 al deposito della proposta in Tribunale, euro 2.809,00 alla omologazione della proposta per complessivi ***euro 3.609,00;***
- ***pagamento integrale delle spese di mantenimento dei figli, in privilegio: euro 600,00 mensili;***
- ***falcidia parziale dei debiti fiscali privilegiati.***

Ove il contribuente acceda al sovraindebitamento, il credito fiscale viene a trovarsi di fronte ad un procedimento dai marcati tratti di concorsualità, e dunque di “universalità”, anche nella prospettiva della pluralità di creditori, tutti meritevoli di una legittima aspettativa di soddisfacimento, secondo le regole del concorso. Quanto sopra comporta che i crediti fiscali sono soggetti, come ogni altro credito privilegiato, alla falcidia, ex art. 7, comma 1, secondo periodo, L. n. 3/2012. Tale norma consente al sovraindebitato di soddisfare in misura non integrale i crediti muniti di prelazione, a condizione che sia loro assicurato un pagamento non inferiore rispetto a quello realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale del credito, sul ricavato in caso di liquidazione, tenuto conto del valore di mercato attribuibile ai beni e/o ai diritti su cui insiste la prelazione, come attestato dall'OCC.

Circa la possibilità di sottoporre a falcidia il credito fiscale, si è espressa, in senso favorevole, la stessa Agenzia delle Entrate, con circolare n. 19/E del 6 maggio 2015: “(...) tra i debiti risanabili attraverso la composizione della crisi da sovraindebitamento rientrano anche quelli di natura tributaria (...)”.

La proposta di accordo prevede la falcidia di una certa percentuale dei creditori privilegiati, pari al 70% mentre, la parte falcidiata del credito privilegiato dovrà essere considerata al pari dei crediti chirografari, con conseguente medesima percentuale di soddisfazione ed analogo riscadenzamento del debito come meglio indicato nelle tabelle riepilogative seguenti.

Nell'ambito delle operazioni di approvazione della proposta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 della L. 3/2012:

- va riconosciuta all'Agenzia delle Entrate Riscossione (già Equitalia) la legittimazione al voto esclusivamente per le somme dovute a titolo di aggio e spese di ri-



scossione;

- spetta unicamente agli Enti impositori la legittimazione al voto per i crediti iscritti a ruolo.

Convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria

1. *L'art. 7 della L.3/2012 consente di prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, ma solo allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli Organismi di composizione della crisi.*

A norma dell'art. 2746 c.c., il privilegio generale si estende a tutti i beni del debitore (esclusi i beni mobili registrati per i quali operano le specifiche garanzie reali rese pubbliche). L'estensione del privilegio va, tuttavia, sempre riferita ai beni compresi nel patrimonio del debitore. Si ritiene che il privilegio generale non attribuisca alcun diritto sostanziale del creditore sul patrimonio del debitore ma una semplice posizione creditoria privilegiata, che opera soltanto nel momento (processuale) del concorso sul ricavato della vendita del bene in sede esecutiva.

E' il pignoramento fatto dal creditore che individua i singoli beni sui quali si esplica la prelazione del privilegio. L'oggetto del privilegio generale è dunque l'intera totalità del patrimonio del debitore nel suo progressivo sviluppo, tenendo quindi in conto, le vicende modificative – comprensivo quindi sia della perdita o alienazione di beni, sia dei beni sopravvenuti al sorgere del credito privilegiato – in conformità ai principi della responsabilità patrimoniale (art. 2740 c.c.) e della realizzazione delle pretese creditorie (art. 2741 c.c.).

2 - Stante l'incapienza del patrimonio dell'istante, la proposta di accordo prevede la falcidia dei creditori privilegiati (garantiti da privilegio generale mobiliare ex artt. 2752 e 2754 c.c.) e garantisce loro un soddisfacimento superiore rispetto a quello che i creditori (Agenzia delle Entrate) potrebbero realizzare per il tramite della liquidazione dei beni e/o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Oltre a quanto sopra, si precisa che non esistono risorse provenienti da finanza esterna da destinare ai creditori.

1. ***La proposta presenta rilevanti vantaggi rispetto all'alternativa liquidatoria e, pertanto soddisfa il requisito richiesto dall'art. 7, comma 1, cit.***



*A tale riguardo, il debitore espone gli elementi che consentono ai creditori (ed al Gestore OCC in fase di attestazione) di esprimere una valutazione: (i) Il principale aspetto di convenienza è dato dall'importo mensile che l'istante destinerà al ceto creditorio; è stata analiticamente descritta la situazione economica e finanziaria dell'istante e, pertanto, appare evidente che l'importo messo a disposizione è sicuramente maggiore di quanto potrebbe spettare ai creditori in una procedura alternativa di liquidazione dei beni. In aggiunta, nella valutazione di convenienza, va considerato: (ii) che l'attivo da mettere a disposizione del piano non è assolutamente capiente per soddisfare in misura maggiore rispetto al piano, i creditori privilegiati; (iii) che, alla data di presentazione della presente, **l'attivo patrimoniale del debitore è costituito dal solo stipendio**; (iv) considerato che il privilegio dei creditori è generale e, pertanto, si estende al patrimonio "presente e futuro" ; è da tenere a mente che un'eventuale procedura esecutiva di pignoramento presso terzi sarebbe comunque soggetta ai limiti di pignorabilità dello stipendio e dei tempi di svolgimento del PPT; (v) allo stato, non sono esperibili azioni (risarcitorie, revocatorie, recuperatorie, ecc.) che possano condurre ad un aumento dell'attivo patrimoniale realizzabile; ne consegue, che non è possibile effettuare la simulazione di un vero e proprio piano di riparto.*

→ ***Stralcio dell'80% dei crediti chirografari:***

*Si precisa che non può considerarsi irrisoria una percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari pari al 20%. Come noto, sono stati omologati numerosi accordi con i creditori e piani del consumatore che hanno garantito percentuali di soddisfazione ai creditori chirografari anche inferiori a questa. In ogni caso, saranno i creditori ad esprimersi sulla convenienza della proposta, attraverso il voto, ed all'uopo, si fa presente loro che **la durata del presente piano rientra nella durata temporale dei piani di ammortamento dei finanziamenti in corso.***

La proposta di dilazione risulta pienamente compatibile con la natura dei rapporti negoziali sottostanti (ossia finanziamenti) la cui caratteristica è la lunga durata, ragion per cui l'istante propone il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 20% (importo "omnicomprensivo" di capitale ed interessi) con falcidia del 80%, in 60 rate mensili di importo costante, con decorrenza dal mese successivo all'omologa.

Tabella riepilogativa accordo



NATURA DEBITO	CREDITORE	DEBITO ORIGINARIO	% stralcio	falcidia €	importo offerto	
PREDEDUZIONE	OCC	€ 4.209,00	0,00	€ 0,00	€ 4.209,00	
	COMPENSO OCC DA VERSARE	€ 3.609,00	0,00	€ 0,00	€ 3.609,00	
PRIVILEGIATO	AGENZIA RISCOSSIONE	12.936,00 €	70%	€ 9.055,20	€ 3.880,80	
	MANTENIMENTO FIGLI	€ 36.000,00	0,00	€ 0,00	€ 36.000,00	
TOTALE PRIVILEGIATI		€ 48.936,00		€ 9.055,20	€ 39.880,80	
CHIROGRAFARI	AG.RISCOSSIONE FALCIDIATA	€ 9.055,20	80%	€ 7.244,16	€ 1.811,04	€ 5.691,84
	(degradata a chirografo)					
	FINDOMESTIC	52.000,00 €	80%	€ 41.600,00	€ 10.400,00	
	Deutsche Bank	16.386,00 €	80%	€ 13.108,80	€ 3.277,20	
	IBL	23.490,00 €	80%	€ 18.792,00	€ 4.698,00	
	BNL	13.000,00 €	80%	10.400,00 €	€ 2.600,00	
	Condominio	1.938,25 €	80%	1.550,60 €	€ 387,65	
TOTALE CHIROGRAFARI		€ 115.869,45		€ 92.695,56	€ 23.173,89	
TOTALE DEBITI		159.359,25				
TOTALE IMPORTO OFFERTO					€ 66.663,69	

Tabella esplicativa della proposta in 60 rate mensili



PROSPETTO DEI PAGAMENTI AI CREDITORI IN 60 MESI (60 RATE)									
TOTALE ATTIVO DELLA PROCEDURA									
PASSIVO									
(*) somme da pagare detratte spese OCC									
CREDITORE									
NUMERO RATA	IMPORTO RATA	OCC	AG. RISCOSSIONE	MANTENIMENTO FIGLI	FINDOMESTIC	DEUTSCHE BANK	IBL	BNL	Condominio multi
IMPORTO TOTALE		€ 4.209,00	€ 5.691,84	€ 36.000,00	€ 10.400,00	€ 3.277,20	€ 4.698,00	€ 2.600,00	€ 387,65
PREDEDUZIONE		€ 4.209,00							
già versate		€ 600,00							
al rilascio attestazione		€ 400,00							
al deposito proposta		€ 400,00							
all'omologazione		€ 2.809,00							
SALDO OCC		€ 3.609,00							
1	€ 1.050,91		€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,46
2	€ 1.050,91		€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,46
3	€ 1.050,91		€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,46
4	€ 1.050,91		€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,46
5	€ 1.050,91		€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,46
6	€ 1.050,91		€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,46
7	€ 1.050,91		€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,46
8	€ 1.050,91		€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,46
9	€ 1.050,91		€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,46
10	€ 1.050,91		€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,46
11	€ 1.050,91		€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,46
12	€ 1.050,91		€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,46
1	€ 1.050,91		€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,46
2	€ 1.050,91		€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,46
3	€ 1.050,91		€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,46
4	€ 1.050,91		€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,46
5	€ 1.050,91		€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,46
6	€ 1.050,91		€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,46
7	€ 1.050,91		€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,46
8	€ 1.050,91		€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,46
9	€ 1.050,91		€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,46
10	€ 1.050,91		€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,46
11	€ 1.050,91		€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,46
12	€ 1.050,91		€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,46
1	€ 1.050,91		€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,46
2	€ 1.050,91		€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,46
3	€ 1.050,91		€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,46
4	€ 1.050,91		€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,46
5	€ 1.050,91		€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,46
6	€ 1.050,91		€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,46
7	€ 1.050,91		€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,46
8	€ 1.050,91		€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,46
9	€ 1.050,91		€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,46
10	€ 1.050,91		€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,46
11	€ 1.050,91		€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,46
12	€ 1.050,91		€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,46
1	€ 1.050,91		€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,46
2	€ 1.050,91		€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,46
3	€ 1.050,91		€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,46
4	€ 1.050,91		€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,46
5	€ 1.050,91		€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,46
6	€ 1.050,91		€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,46
7	€ 1.050,91		€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,46
8	€ 1.050,91		€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,46
9	€ 1.050,91		€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,46
10	€ 1.050,91		€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,46
11	€ 1.050,91		€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,46
12	€ 1.050,91		€ 94,86	€ 600,00	€ 173,33	€ 54,62	€ 78,30	€ 43,33	€ 6,46
TOTALE	€ 63.054,69		€ 5.691,84	€ 36.000,00	€ 10.400,00	€ 3.277,20	€ 4.698,00	€ 2.600,00	€ 387,65
E									€ 63.054,69



L'OCC, a seguito dell'esame della documentazione e della ricostruzione delle vicende che hanno determinato il sovraindebitamento, ha attestato l'accordo con i creditori (all. VI: attestazione del Gestore OCC), come da conclusioni rassegnate dal Gestore in merito alla fattibilità giuridica e finanziaria della proposta, che si riportano di seguito: “

IX) CONCLUSIONI

*L'attestazione sulla fattibilità del piano richiesta all'OCC prima del deposito della proposta è un'attestazione provvisoria o, comunque, non definitiva in quanto nella procedura di accordo per la composizione della crisi, è previsto che l'OCC provveda al rilascio di una attestazione “definitiva” solo dopo che i creditori abbiano espresso il loro consenso alla proposta del debitore e che sia stata raggiunta la maggioranza qualificata del 60% dei crediti (art. 12, comma 1, L.3/2012, che richiama l'art. 11, comma 2). Nei limiti delle verifiche che è stato possibile eseguire e sulla scorta della documentazione depositata e delle dichiarazioni rese dall'istante, **la proposta di accordo appare, nel suo complesso, conforme agli artt. 6, 7, 8 e 9 della Legge 3/2012. Essa, appare elaborata nel rispetto dei criteri della L.3/2012 ed in conformità ai principi elaborati dalla giurisprudenza, anche per quanto riguarda la durata temporale dell'accordo e, pertanto, può ritenersi ammissibile, a condizione che il debitore ottenga il consenso dei creditori votanti.***

La proposta è dotata di completezza, congruità logica e coerenza per cui il Gestore OCC è pervenuto ad un giudizio positivo sulla sua fattibilità giuridica ed economica, risultando compatibile con le norme inderogabili e con la causa in concreto dell'accordo, il quale ha come finalità il superamento della situazione di crisi dell'istante, da un lato, e l'assicurazione di un soddisfacimento, adeguato, dei creditori, da un altro.

Sulla scorta di quanto esposto in precedenza, il sottoscritto ritiene, in definitiva, che sussistano i presupposti per ammettere l'istante alla procedura e che non vi siano cause ostative per l'omologazione del piano così come proposto.

Ritiene, inoltre, che sussista il requisito della diligenza e che il piano proposto sia preferibile all'alternativa liquidatoria.

Ritiene infine che il piano, con le precisazioni contenute nella presente relazione, sia coerente con i dati esposti e fattibile e che la presente contiene una informativa completa ed esauriente affinché i creditori possano esprimere il voto. La documentazione relativa alle verifiche, in



originale, è in possesso del sottoscritto e potrà essere esibita ove richiesta. Roma, 1.10.2021 il Gestore della Crisi (Avv. Antonino Romeo)”

Tutto quanto premesso

- atteso che l’attestazione è provvista dei requisiti di analiticità motivazionale, esaustività, coerenza logica e non contraddittorietà;
- atteso che il Gestore ha dichiarato ed attestato che ricorrono i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all’art. 7, legge n. 3/2012 e successive modifiche;
- atteso che nel rispetto dell’art. 9, commi 1, 2 e 3 della L.3/2012, il ricorrente deposita la proposta, ed indica nel presente ricorso, unitamente alla proposta di accordo: l’elenco dei creditori e dei beni mobili ed immobili del debitore; le dichiarazioni reddituali degli ultimi 3 anni; l’attestazione sulla fattibilità del piano e le scritture contabili degli ultimi 3 esercizi unitamente alla dichiarazione che ne attesta la conformità all’originale.

RIZZO ANTONINO, C.F. RZZNNN67L04F158K, nato a Messina (ME) il 4 luglio 1967, residente in Roma Via Trionfale 31, come in epigrafe rappresentata difesa e domiciliata

CHIEDE

che l’Ill.mo Sig. Giudice Delegato, ritenuti fondati i requisiti soggettivi ed oggettivi per l’accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui agli artt. 7, 8 e 9 della L.3/2012, voglia fissare l’udienza prevista dall’art. 10, disponendo tutti i provvedimenti di legge finalizzati all’apertura della procedura di accordo con i creditori.

In subordine, ai sensi dell’art. 9 comma 3-ter della L.3/2012, si chiede all’Ill.mo Sig. G.D. di concedere un termine non superiore a 15 giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti.

Si offrono in comunicazione i seguenti allegati:

- I - Istanza di accesso alla procedura con procura in calce;
- II- provvedimento dell’OCC di nomina del Gestore della Crisi;
- III- (doc 32) preventivo sul compenso stipulato con l’OCC;
- IV- accordo con i creditori;
- V- allegati all’accordo:
 - 1-2-3-4-5-6) estratto conto anni dal 2015 al 2020;
 - 7) Certificazione Unica 2020;



- 8) buste paga febbraio marzo aprile 2021;
 - 9) buste paga aprile maggio giugno luglio 2019;
 - 10) progetto riepilogativo Agenzia delle Entrate;
 - 11) contratto ricontrattazione findomestic;
 - 12) contratto Deutsche Bank;
 - 13) cessione V sullo stipendio BNL;
 - 14) estratto debitorio Agenzia delle Entrate ;
 - 14 bis) estratto debitorio Agenzia delle Entrate Riscossione;
 - 15) visura CRIF;
 - 16) provvedimento figli minori del 11.05.2016;
 - 17) lettera avv Rolla;
 - 18) ricorso riduzione mantenimento avv Rolla;
 - 19) atto transazione con riduzione del mantenimento;
 - 20)visure ipotecarie;
 - 20 A - b. C Ispezioni ipotecarie
 - 21) atto di compravendita;
 - 22) mail 12.04.2017;
 - 23) contratto di locazione;
 - 24) contratto di locazione;
 - 25) lettera avv Migliorino del 29.4.2021.
 - 26) mutuo
 - 27) compravendita
 - 28) info banca d'Italia
 - 29) CU 2020;
 - 30) cedolini 2019
 - 31)verificato residenza
 - 32) comunicazione avv romeo preventivo costi accettato;
- A) estratto conto aggiornato al 22.09.2021;
 - B) Estratto conto aggiornato agenzia delle entrate;
 - C) Estratto conto conto IBL Banca al 6.09.2021;
 - D) Ammortamento Deutsche Bank al 6 settembre 2021;
 - E) Informazioni creditizie Banca d'Italia ;
 - F) Visura tavolare multiproprietà;
 - G) Atto di acquisto multiproprietà da parte di Rizzo Angelo;



H) Accettazione d'eredità di Rizzo Angelo;

I) Visura vendita immobile di Valenza.

VI - attestazione del Gestore OCC.

VII- attestazione conformità

A norma di legge si dichiara che il valore della presente causa è di euro
66.000,00

Con ogni salvezza

Roma 7 ottobre 2021

Avv. Massimiliano Migliorino

